

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

UMBERTO LUIGI CESARE
 Dott. - Presidente -
 GIUSEPPE SCOTTI
 Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -
 Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
 Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
 Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 07/04/2022 - CC

R.G.N. 1618/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1618-2021 proposto da:

(omissis) , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
 CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
 (omissis) ;

- ricorrente -

, elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso
 dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 1163/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/05/2020;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 1° marzo 2019, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (omissis) e (omissis) in data 14 Febbraio 2010 nel Comune di (omissis), disponendo a carico del Sig. (omissis) la corresponsione a favore della ex moglie della somma mensile di Euro 600,00 annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile.

Successivamente, con sentenza del 5 maggio 2020, la Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto da (omissis), ha rideterminato l'importo dell'assegno divorzile, posto a carico dell'appellante, nella somma di Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (omissis), affidandosi a due motivi. (omissis) si è costituito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3, in quanto i giudici di merito hanno errato nella valutazione dei presupposti per la determinazione del *quantum* dell'assegno divorzile, non tenendo conto in maniera adeguata della sproporzione delle posizioni economiche delle parti nonché dell'impossibilità oggettiva della Sig.ra (omissis) di procurarsi i mezzi per vivere una vita dignitosa.

Con la seconda censura, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. consistente nel mancato raggiungimento di un accordo tra coniugi a causa dell'ingiustificato rifiuto del Sig. (omissis) di assumere la ex moglie alle dipendenze della sua società di famiglia.

Il ricorso principale è inammissibile.

Per quanto concerne il primo motivo, la sentenza impugnata merita di essere confermata sulla base delle seguenti ragioni: la Corte d'Appello ha valutato la sperequazione economico-reddituale esistente fra le parti, esaminando i fatti acquisiti, nonché la possibilità della ex moglie di procurarsi mezzi adeguati per vivere dignitosamente, rispetto ai quali l'alternativa valutazione della ricorrente integra una censura attinente al merito, pertanto, inammissibile.

Il Giudice di seconde cure, pur non trascurando la funzione assistenziale dell'assegno divorzile (correlato alla mancanza di lavoro, di proprietà immobiliari e all'età della Sig.ra (omissis) di anni 53), ha altresì tenuto in considerazione il minimo contributo apportato



dalla ricorrente in costanza di matrimonio e l'assenza di prova circa il sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla gestione del nucleo familiare. L'esame è pertanto completo e legittimamente eseguito in modo coerente con i nuovi principi enunciati dalla giurisprudenza.

Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018) hanno affermato "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". La Corte d'Appello, nell'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile, ha tenuto conto dei criteri indicati dalle Sezioni Unite. A partire dalla sperequazione economico-reddituale, tutte le circostanze evidenziate nel ricorso sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito nella verifica dei presupposti dell'assegno divorzile. Trattasi, infatti, di una valutazione composita, che non può basarsi sulla isolata considerazione di uno solo dei suddetti parametri, ossia l'oggettiva disparità della situazione economica degli ex coniugi che, nel caso di specie, risulta preesistente al matrimonio. Sul punto, la Corte d'Appello ha sottolineato come la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto quando entrambi erano ultraquarantenni (precisamente, lei di 43 anni e lui di 49 anni), dalla durata relativamente breve (circa quattro anni), abbia semplicemente ripristinato lo *status quo ante* nozze, durante le quali la Sig.ra (omissis) non risulta aver sacrificato alcuna aspettativa reddituale o professionale per dedicarsi alla gestione del nucleo familiare.

Pertanto, il ricorso formulato dalla ricorrente che richiede una rivalutazione delle circostanze non risulta ammissibile in questa sede.

In senso analogo, anche la seconda censura dedotta nel ricorso principale è da ritenersi inammissibile. Non si vede, infatti, per quale ragione, il rifiuto di assumere la *ex* moglie alle dipendenze della sua società di famiglia, sebbene non sia stato oggetto, nel giudizio di appello, di alcuna specifica domanda debba considerarsi elemento dirimente per la



risoluzione del caso di specie. Sul punto, questa Corte (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente debba indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (*ex plurimis*, Cass. Sez. 6 - 3, n. 12387 del 24/06/2020). Ciò posto, nel caso di specie, la censura mossa dalla ricorrente non soddisfa i suddetti requisiti e risulta del tutto generica. Innanzitutto, deve ritenersi del tutto indimostrato che il fatto secondario sia stato oggetto di discussione dinanzi al giudice di secondo grado; in secondo luogo, non è accoglibile la tesi della ricorrente secondo cui il rifiuto da parte dell'*ex* marito di assumere la medesima nell'azienda della famiglia di lui sia un fatto decisivo al fine di attestare le condizioni economiche precarie in cui versa quest'ultima. Inoltre, non è possibile attribuire al mancato raggiungimento di un accordo bonario tra *ex* coniugi, tra i quali tra l'altro non correavano ottimi rapporti (si fa riferimento alle accuse di tradimento e richieste di addebito della separazione documentate da investigazioni difensive), la causa delle difficoltà economiche della Sig.ra (omissis), la quale in costanza di matrimonio non lavorava presso suddetta società.

In conclusione, anche relativamente alla censura avente ad oggetto la mancata assunzione della Sig.ra (omissis) presso la società dell'*ex* marito, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 334, secondo comma c.p.c., il ricorso incidentale, in quanto tardivo, va dichiarato inefficace, tenendo in considerazione il -consolidato- principio di diritto secondo cui «In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)» (Cass. Sez. 5 - , n. 17707 del 22/06/2021).

Il ricorso presentato dal Sig. (omissis) è, infatti, tardivo, in quanto notificato il 19 gennaio 2021, quindi ben oltre il termine c.d. "lungo" di cui all'art. 327, c.p.c. (sospensione emergenza COVID dal 5 all'11 maggio 2020, più mesi sei, più giorni trentuno per la



sospensione feriale estiva), essendo stata la sentenza impugnata, non notificata, depositata il 5 maggio 2020.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite , visti i rapporti tra le parti e la natura della causa.

Occorre disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese di lite.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione il 7/4/2022.

Il Presidente

Dott.Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

